

REGOLAMENTO (CE) N. 1512/2001 DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2001
recante modifica del regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il mercato della carne bovina ha subito una grave perturbazione in seguito al calo di fiducia dei consumatori, allarmati per la comparsa di nuovi casi di encefalopatia spongiforme dei bovini (BSE), e al loro disinteresse per i prodotti del settore. La situazione è caratterizzata da una netta diminuzione della domanda, conseguente ad una sensibile contrazione del consumo e delle esportazioni, con un numero crescente di capi invenduti negli allevamenti. Ne consegue una crisi del mercato particolarmente funesta e incontrollabile. È pertanto necessario adottare una serie di misure intese a riequilibrare il mercato mediante un contenimento della futura produzione.
- (2) Il premio speciale per i bovini maschi, previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio ⁽⁴⁾, è uno dei principali strumenti di sostegno della produzione di carni bovine. Questo premio è attualmente limitato da un massimale regionale. Limitando ulteriormente il numero di animali che possono beneficiare del premio speciale, si ridurrebbe l'incentivo alla produzione. Sarebbe pertanto opportuno introdurre, per un periodo di tempo limitato, una riduzione del massimale regionale basata sui pagamenti effettuati nel corso degli anni precedenti. Inoltre, per incoraggiare i produttori a convertire i bovini magri in manzi, che sono tenuti al pascolo per un periodo più lungo, dovrebbe essere possibile un secondo pagamento del premio per i

manzi che hanno già beneficiato di un primo pagamento del premio come tori.

- (3) La deroga che consente agli Stati membri di modificare o derogare al limite di 90 capi per azienda e per fascia di età cui è soggetta la concessione del premio speciale può determinare un aumento del numero di capi ammissibili al premio nelle grandi unità di produzione. Al fine di ridurre questo incentivo, è opportuno rispettare strettamente il suddetto limite, vincolando la facoltà di modificarlo o di derogarvi alla presa in considerazione di aspetti ambientali e occupazionali nel quadro della politica di sviluppo rurale.
- (4) Dal momento che la produzione di carne bovina è determinata essenzialmente dal numero di vacche, è possibile ottenere una riduzione della produzione futura diminuendo il numero di vacche nutrici. A questo fine è opportuno potenziare l'effetto riduttore della produzione che si ottiene con l'inclusione delle giovenche nel novero degli animali ammissibili al premio per vacca nutrice di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999, fissando una proporzione minima di giovenche per un periodo limitato e aumentandone la proporzione massima. Tenuto conto delle dimensioni ridotte del patrimonio zootecnico bovino del Regno Unito a causa dell'afte epizootica, questo obbligo non si applicherebbe a tale paese nel 2002 e solo in misura limitata nel 2003. Ciò implica corrispondenti adeguamenti del massimale nazionale distinto per le giovenche di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Per semplificare la gestione di questa misura, i produttori che presentano domanda per un numero esiguo di premi sarebbero esonerati da questa condizione. Al fine di ottenere una riduzione della produzione, conviene inoltre sospendere, per un periodo di tempo limitato, la possibilità di ridistribuire i diritti al premio reimmessi nella riserva nazionale. Onde tener conto della diminuzione del numero di vacche nutrici a causa dell'afte epizootica, il Regno Unito dovrebbe essere esonerato da questa misura nel 2002.

⁽¹⁾ Proposta del 6 febbraio 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere espresso il 16 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere espresso il 25 aprile 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.